



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Provincia Ogliastra

**AREA DEMOGRAFICA, SOCIALE E VIGILANZA
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE**

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione
alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata

R.E.I.S.

(Reddito di inclusione sociale)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura
regionale denominata **R.E.I.S.**

(Reddito di inclusione sociale)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

D.G.R. N° 22/27 del 3 maggio 2017

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 354 DEL 5.09.2017

Art. 1

OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 22/27 del 3/05/2017.

Si specifica che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A.), introdotta dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016 e dal Decreto Interministeriale del 16/03/2017.

Art. 2

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Il R.E.I.S. a parità di caratteristiche del nucleo familiare, eleva la prestazione minima ad euro 200,00 e quella massima ad euro 500,00 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia di ISEE considerata. Più specificatamente l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito utilizzando una versione semplificata della scala di equivalenza ISEE:

Numero dei componenti	Ammontare massimo del beneficio economico mensile
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva nazionale (SIA). I beneficiari del SIA, pertanto, percepiranno un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA.

Art. 3

DURATA DELL'INTERVENTO

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto di inclusione attiva stabilita dall'equipe multidisciplinare al momento della presa in carico della famiglia di riferimento e comunque dovrà essere coerente con la nuova disciplina in tema di armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Art. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BENEFICIO

1. Requisiti generali

a) Cittadinanza:

1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri

oppure

2) Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

3) Cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

oppure

4) Titolare di protezione internazionale

b) Residenza:

- Essere residenti in uno dei 23 Comuni dell'Ambito territoriale del Plus Ogliastra.
- Nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente del nucleo familiare, sia residente in Sardegna da almeno ventiquattro mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda (*L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2, come modificato dall'art.1 comma 13, lett. a), punto 1, delle L.R. 32/2016*).
- Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi (*L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3, come modificato dall'art.1 comma 13, lett. a), punto 2, delle L.R. 32/2016*). Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna in via definitiva.

Il richiedente, a pena di esclusione, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che

per tutta la durata dell'erogazione del beneficio economico, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono presentare domanda per l'ammissione alla misura di sostegno REIS, secondo le modalità indicate al successivo art. 5 (*Procedura per la presentazione della domanda*), i cittadini residenti in uno dei 23 Comuni dell'Ambito territoriale del Plus Ogliastro, facenti parte di nuclei familiari che rientrano in una delle tipologie definite dalla Regione Sardegna, secondo una scala di priorità e con riferimento alle soglie ISEE di seguito indicate:

- 1) Riconoscere ai richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA e che devono in ogni caso presentare la domanda per il SIA, il sostegno economico stabilito dalle Linee Guida (nel caso di accoglimento della domanda SIA, i beneficiari avranno l'integrazione di cui al punto seguente);**
- 2) Riconoscere l'integrazione del SIA, utilizzando la scala di equivalenza prevista dalle Linee Guida, ai beneficiari del SIA, e a coloro i quali, in possesso dei requisiti SIA siano state respinte le domande dell'INPS per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale.**
- 3) Tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 euro come previsto dal SIA, ampliare il target dei beneficiari, secondo le seguenti priorità:**
 - 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente);
 - 2.2 famiglie composte anagraficamente da 5 o più persone (come risultante da stato di famiglia);
 - 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 - 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 - 2.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.
- 4) Riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA (punti 1 e 2), ma innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro;**

- 5) Riconoscere l'intervento di cui al punto 3 agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro.

L'accesso al beneficio avverrà secondo le priorità sopra indicate e, all'interno di ciascuna categoria, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Villagrande Strisaili.

2. Requisiti economici del nucleo familiare

- a) Certificazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000 innalzando la soglia ISEE a euro 5.000 secondo la scala di priorità prevista dalla Regione Sardegna;
- b) Assenza di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a euro 800 mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- c) Assenza di titolarità di NASpl (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D. Lgs n° 22 del 2015), ASDI (Assegno di Disoccupazione - art. 16 D. Lgs n° 22 del 2015) o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- d) Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta; mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Il periodo di riferimento per la verifica dei requisiti è il mese antecedente la presentazione della domanda.

Art. 5

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere **consegnata a mano o spedita con Racc. A/R** all'Ufficio Protocollo del Comune di Villagrande Strisaili oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC: **protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.org.it** del Comune di Villagrande Strisaili entro e non oltre il **15 SETTEMBRE 2017**.

Il modulo di domanda, composto da n. 5 pagine, è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune di Villagrande Strisaili (www.comunedivillagrandestrisaili.it).

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac-simile);
- 2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, ossia rilasciata dopo il 15.01.2017. Qualora la certificazione suddetta fosse già stata presentata all'Ufficio Servizi Sociali il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il procedimento per il quale la stessa risulta già agli atti;
- 3) Copia di documento d'identità in corso di validità;
- 4) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza).

Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata, si precisa che la domanda potrà essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto e che alla stessa dovrà essere allegata documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da **un solo componente** del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il **numero di protocollo generale** assegnato

all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Art. 6

PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva così come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle disposizioni regionali in materia.

La Giunta regionale individua i beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e della L.R. n. 20/1997.

Il REIS potrà essere corrisposto inoltre, così come previsto dall'art. 15 della Legge regionale n. 18 del 2016, come modificato dall'art.1 comma 13, lett. a), punto c, delle L.R. 32/2016 ai nuclei familiari, anche monogenitoriali, dei quali fanno parte genitori o familiari che siano impossibilitati ad un'attività lavorativa extradomestica. Pertanto le attività di cura, educazione ed istruzione, svolte dai genitori o dall'unico genitore, nei nuclei monogenitoriali, sono equiparate all'attività lavorativa.

Art. 7

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

E' responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 8

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico.

Art.9

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Villagrande Strisaili.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

- 1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- 2) che avendo presentato domanda priva di ISEE non provvedano, nei termini indicati all'articolo 5, a sanare tale irregolarità;
- 3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;
- 4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4;
- 5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art.6 concordati con il Servizio Sociale Professionale (ad esclusione dei beneficiari che sono esonerati così come indicato dall'articolo 6) o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 11

VERIFICHE

L'Ente effettuerà le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari

mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 12

RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 13

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 (Codice in materia dei dati personali), saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Villagrande Strisaili.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 14

PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune.

Art. 15

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è Anna Guglielmi.

Art. 16

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto

disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 (come modificata dall'art. 1 comma 13 della L.R. n. 32/2016) e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.